# COMUNE DI MICIGLIANO PROVINCIA DI RIETI

#### COPIA

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 Del 30-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO AFFITTO PASCOLI COMUNALI AI RESIDENTI

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	P
LUPI FABIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/00:

1) Parere favorevole di regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio **Ing. Emiliano Salvati** 

2) Parere favorevole di regolarità contabile Il Responsabile del Servizio **Sabrina Cesari** 

PREMESSO che, allo scopo di regolamentare il soddisfo del diritto di uso civico di pascolo sui terreni del demanio civico della popolazione di MICIGLIANO amministrato da questo Ente, occorre regolamentare le eventuali concessioni in affitto dei pascoli comunali disponibili agli allevatori residenti;

DATO ATTO che questo ente dispone in zona "La Fossa" ed in altre zone sparse nel territorio Comunale, di pascoli liberi;

CHE è intenzione di questa amministrazione concedere in affitto annuale, per il periodo della stagione pascoliva come da termini di legge, agli allevatori residenti, i pascoli comunali loc. "La Fossa", anche al fine di arginare l'abbandono del territorio e la conseguente estinzione di operatori nel settore agricolo;

VISTA l'emergenza COVID-19;

CHE per detta disponibilità di pascolo la planimetria, contenente anche gli estremi catastali, è allegata al piano di gestione ed assestamento forestale adottato in data 31.07.2015 con delibera di C.C. n.10/2015, consultabile presso gli uffici comunali, ricadenti in zona "La Fossa" ed altre sparse nel territorio Comunale e meglio descritta nel capitolato d'oneri allegato e parte integrante della presente deliberazione;

CHE la concessione in affitto è rivolta unicamente agli allevatori che rispondono ai requisiti determinati dal regolamento d'uso del pascolo approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 31.07.2015:

- Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate annualmente all'Ente, entro il termine di legge, con l'indicazione:
  - 1. del numero dei capi posseduti e quelli di cui si richiede l'ammissione al pascolo, distinti per specie, età (in mesi), razza, numero di contrassegno auricolare o del passaporto equino, eventuale marchio;
  - 2. delle generalità complete, reperibilità, l'ubicazione, l'ampiezza (SAU) e il codice azienda del richiedente;
  - 3. delle generalità complete e reperibilità del custode (se diversa dal richiedente);
  - 4. delle unità di pascolo preferite richieste (massimo sei).

- Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio comunale, saranno ammessi per le *domande annuali* tutti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
- 1. residenza nel Comune di Micigliano. La perdita della residenza comporta la decadenza della concessione.
- 2. Essere in possesso del Registro di stalla, per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del proprio allevamento.

CONSIDERATO CHE sulla base delle domande pervenute, l'Ente formulerà una graduatoria ordinata secondo un punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità riportate nella seguente tabella:

- a) residente nel comune di Micigliano da almeno cinque anni punti 40
- b) imprenditore agricolo professionale (IAP), imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), coltivatore diretto "
- c) titolare di azienda che pratica la zootecnia biologica (Reg. UE 1804/99) " 20

25

- d) giovane agricoltore "10
- e) imprenditrice donna " 5

Successivamente l'Ente emette il relativo provvedimento autorizzativo.

Per i casi ex-equo, la priorità sarà attribuita alle aziende con minore superficie agricola utilizzata (SAU).

I requisiti di priorità dovranno essere dichiarati sul modello di domanda predisposto, pena la non attribuzione del relativo punteggio. In fase di istruttoria potrà essere accertato il possesso della priorità dichiarata e, qualora risultasse errato, non verrà attribuito alcun punteggio utile.

L'elemento di priorità " giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda tenendo conto dei criteri che seguono:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

L'elemento di priorità " imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche siano di sesso femminile.

CHE viene stabilito con la presente un prezzo base di affitto annuale di euro 50 ad ettaro per la locazione dei terreni di cui trattasi , base d'asta a rialzo;

CONSIDERATO che il carico dei terrei di cui trattasi, come evidenziato nell'allegato capitolato d'oneri, è di 62.93.07 HA e quindi è possibile porre a base d'asta per la presente locazione dei terreni loc. La Fossa, la somma di € 3.146,50 da rialzare;

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n.39 recante "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e il relativo regolamento regionale di attuazione n. 7/2005.

VISTO il piano di gestione ed assestamento forestale 2015-2024 approvato con deliberazione di C.C.10/2015;;

VISTA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 (Testo Unico degli Enti Locali):

#### DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di affittare i pascoli comunali agli allevatori residenti secondo quanto indicato nelle premesse e secondo quanto stabilito dall'allegato capitolato d'oneri ed al prezzo a base d'asta di € 3.146,50 a rialzo;

Di approvare l'allegato modulo di istanza per la richiesta dei terreni pascolivi in affitto per l'anno 2020;

Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 del T.U. 267/2000;

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000,

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati

### **DELIBERA**

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

Successivamente:

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati

Spett.le COMUNE DI MICIGLIANO Via S. Biagio n.1 02010 MICIGLIANO (RI)

Oggetto: istanza di richiesta di affitto dei pascoli comunali riservato agli allevatori residenti -Loc. La Fossa IL**SOTTOSCRITTO** NATO ILΑ QUALITÀ IN DI DELL'IMPRESA CON SEDE LEGALE IN P. IVA C.F. FA ISTANZA di richiesta per l'affitto dei PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE RISERVATI AGLI ALLEVATORI RESIDENTI LOC. LA FOSSA DI MICIGLIANO. A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA 1. che i legali rappresentanti dell'Impresa sono i Signori: (nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica)

2.	che il numero dei capi posseduti e quelli di cui si richiede l'ammissione al pascolo, distinti per specie, età (in mesi), razza, numero di contrassegno auricolare o del passaporto equino, eventuale marchio è il seguente:
3.	che le generalità complete, reperibilità, l'ubicazione, l'ampiezza (SAU) e il codice azienda sono :
4.	che le generalità complete e reperibilità del custode (se diversa dal richiedente) sono:
5.	Che le unità di pascolo preferite richieste (massimo sei) sono:
6.	Che il richiedente risiede in Micigliano, Via
7.	Che il richiedente è in possesso del Registro di stalla, per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del proprio allevamento <u>e che si allega in copia</u> .
La	sottoscritta Ditta
	ra di aver preso visione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale e degli altri i, planimetrie compreso lo stato dei luoghi e di offrire la cifra di:
Euro	In lettere
,	

quale canone di affitto per anno pascolivo 2020 relativo ai terreni di cui all'oggetto.

A completamento dell'istanza, andrà allegata, pena l'esclusione della gara, <u>copia del documento</u> d'identità e registro di stalla .

FIRMA	DEL	TI.	ГОІ	_AF	RE/	LE	GA	LE	RA	ΛPP	RE	SEI	VT.	AN	TE

# COMUNE DI MICIGLIANO PROVINCIA DI RIETI

# CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE LOC. "LA FOSSA"

# INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PASCOLI

II presente capitolato disciplina l'affitto delle strutture e dei terreni di pascolo di proprietà comunale facenti parte della zona denominata "La Fossa" di proprietà del Comune di Micigliano, ubicati nel Comune di Micigliano individuati nelle seguenti particelle catastali:

FOGLIO	PART.	SUP. TOTALE (MQ)	SUP. USO CIVICO (MQ)	SUPERFICIE PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) (MQ)	SUPERFICIE PASCOLO MAGRO (TARA 50%) (MQ)	SUPERFICIE PASCOLO MAGRO (TARA 20%) (MQ)	TOPONIMI	CARICO HA
1	1	502.120	502.120	100.288	7.504	353.560	Prato	38.68.88
							Ritornello	
1	2	93.270	93.270	19.993	6.593	58.096	Prato	06.97.66
							Ritornello	
1	3	6.950	6.950	297	/	225	Prato	00.04.77
							Ritornello	
1	8	411.730	411.730	4.669	15.086	25.482	Cesa di Ferro	03.25.97
1	56	76.650	76.650	22.284	/	53.892	Colle Erta	06.53.97

2	1	350.510	350.510	26.282	45.071	19.716	Casa	06.41.57	
							Capoccia		
							Cesa Lunga		
							Cesa Longa		
							Piano delle		
							Vacche		
2	27	50.970	50.970	/	7.549	/	Cesa Lunga	00.37.74	
2	48	99.430	99.430	/	3.884	5.387	Colle Lungo	00.62.51	
			CARICO	TOTALE IN E	TTARI			62.93.07	

I terreni di cui al presente lotto sono situati tutti ad un'altitudine tra i 600 ed gli oltre 1.200 m.s.l.m.

Gli immobili di cui sopra sono dotati dei seguenti impianti ed attrezzature:

- viabilità costituita da strade di penetrazione montana
- viabilità sentieristica

# DURATA DELLA MONTICAZIONE, CARICO, MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

La locazione ha durata relativa alla stagione pascoliva 2020 come da termini di legge. Il contratto si intende stipulato per il solo periodo sopra citato e potrà essere rescisso solo con preavviso scritto da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento prima della scadenza di ogni annata agraria.

La proprietà potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti il pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione dell'alpeggio.

Il carico ottimale previsto per tutti i terreni di cui al presente capitolato e limitrofi è individuato all'interno del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Micigliano, più precisamente nella TAVOLA – 7 "Carta dei pascoli e dei carichi sostenibili". Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.

L'affidatario o il custode degli animali deve sempre vigilare su questi; è consentito il pascolo senza custodia solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di chiudende.

Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile.

Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrate strade o sentieri con sistemi fissi.

Non è consentito effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado.

E' fatto obbligo al fidatario di eseguire l'allontanamento immediato delle deiezioni in prossimità dei punti di abbeverata e la distribuzione uniforme sulla superficie pascoliva almeno una volta l'anno.

L'affidatario o il custode ha l'obbligo di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree e arbustive presenti.

L'affidatario o il custode è tenuto a radunare gli animali ad ogni richiesta da parte degli organi addetti al controllo.

E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento ai boschi e alle altre formazioni arboree.

Il periodo di fida pascolo, secondo quanto stabilito nel Reg. Regionale nº 7/05, può esercitarsi:

- ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m., dal 15 maggio al 15 ottobre;
  - ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., dal 1° marzo al 31 dicembre (in deroga al Reg. Regionale n° 7/05).

All'interno del bosco il pascolamento può essere consentito nel periodo giugno-agosto, nell'ordine massimo di 0,08 UBA/ha/anno nelle Comprese C (cedui a prevalenza di Faggio), D (cedui a prevalenza Carpino nero ) e E (cedui a prevalenza Cerro e Roverella), 0,03 UBA/ha/anno nelle Comprese H (boschi cedui con funzioni di protezione idrog., amb.) ed I (Altre superfici).

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione della presa visione ed accettazione incondizionata del Regolamento d'uso del pascolo di cui alla deliberazione di C.C. n.9/2015.

Prima dell'ammissione degli animali al pascolo, il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione il certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva.

Dovrà altresì essere comunicato il giorno e l'ora dell'immissione all'Ente.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito. La proprietà si riserva di controllare il rispetto della monticazione del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Nel caso in cui i terreni non siano monticati l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto.

### CONSEGNA E RICONSEGNA DEI PASCOLI

All'inizio ed alla scadenza dell'affitto, la proprietà, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione dell'alpeggio, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

# **MANUTENZIONI**

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna ai pascoli e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli a proprie spese e previo accordo con la proprietà.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dal Comune.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Amministrazione Comunale, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L' affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario saranno a carico dello stesso.

#### **MIGLIORIE**

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, ristrutturazione dei fabbricati, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe che

comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto.

L'affittuario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sull'alpeggio nonché della loro eventuale concessione.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. In caso di migliorie eseguite nel corso del contratto di affitto senza autorizzazione, l'affittuario a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

#### ONERI GENERALI A CARICO DELL'AFFITTUARIO

Nell'esercitare l'attività di gestione delle strutture e dei pascoli, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività oggetto della presente di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di affitto, l'affittuario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

L'affittuario è obbligato ad osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia e in particolare per la Provincia di Rieti, anche se non espressamente riportate nel presente capitolato, relativamente la gestione dei pascoli concessi in affitto.

# DIVIETI

- A) Il pascolo dei caprini e degli ovini è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive e durante la notte dovrà essere custodito in appositi recinti.
- B) E' proibito introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito o specie diverse o con età diverse da quelle autorizzate.
- C) E' proibito introdurre gli animali fidati in unità di pascolo diverse da quelle concesse, o fuori dal periodo stabilito.
- D) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellame o in quelli deperenti. In dette aree, l'eventuale transito di animali deve avvenire sotto la sorveglianza del custode e utilizzando la viabilità preesistente.

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento delle attività di pascolo, è vietato:

a. asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;

- b. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti negli immobili interessati dal pascolo;
- c. il pascolo vagante;
- d. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erboso presenti segni di degrado;
- e. il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento;
- f. la circolazione di veicoli non autorizzati;
- g. eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune e al concedente.

#### **SANZIONI**

Per le sanzioni, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla Legge Reg. n° 39/2002 art.84 e dal Reg. Reg. n° 7/2005 art. 133 e successivi, oltre alla normativa vigente in materia.

Due violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano, inoltre, la sospensione della fida pascolo per un periodo minimo di tre anni.

# CONTROLLI – SORVEGLIANZA – CONTESTAZIONE ILLECITI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Corpo Forestale dello Stato, e ai servizi di Polizia locale.

È facoltà del concedente di procedere periodicamente a verifiche di natura agronomica per rilevare fenomeni di squilibrio a carico del suolo e soprassuolo ed assumere provvedimenti (obbligo a recintare, esclusione delle aree degradate dall'affidamento e di conseguenza dalla riscossione di eventuali premi della UE, ecc.), soprattutto per prevenire e/o mitigare gli effetti di improprie modalità di pascolo.

# **CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione che sarà stabilito con l'atto di affidamento, dovrà essere versato in dieci rate mensili a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### NORME PARTICOLARI

In nessun caso, il fidatario potrà esercitare azioni di rivalsa di danni verso l'Ente concedente, nel caso avesse subito morie di animali imputabili a malattie infettive o ad altra causa.

Il fidatario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente regolamento, pertanto le relative sanzioni e sospensioni previste verranno applicate allo stesso.

L'Ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo, o danni ai boschi, ai pascoli, ai punti acqua o ai suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

L'Ente competente, a norma di legge, interromperà l'affidamento dell'area a seguito di eventuale passaggio del fuoco.

E' consentita la sostituzione di animali della stessa specie ed età, ma solo successivamente ad apposita comunicazione all'Ente.

Per i cani da pastore detenuti a salvaguardia degli animali al pascolo, questi dovranno essere tenuti sotto il diretto controllo del responsabile del gregge, onde evitare spiacevoli inconvenienti ai possibili fruitori dei luoghi e creare problemi di pubblica incolumità.

# CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

#### VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Ente si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti, mediante pubblicazione sul proprio albo a norma di legge.

# SOPRAVVENIENZE PER FORZA DI LEGGE, REGOLAMENTI O DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Le eventuali zone da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi, piani o regolamenti statali e\o regionali, saranno comunicate al Concessionario dall'Ente concedente e non determinano alcun diritto a risarcimento quando la priorità nell'assegnazione di altri lotti non utilizzati in aree in cui il pascolo rimane consentito. In assenza, si procederà alla ridefinizione dei lotti già assegnati in relazione all'effettivo carico di bestiame detenuto dai singoli concessionari e compatibilmente con la pianificazione forestale ed ambientale.

L III I III Omio	IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO	IL RESI ONSABILE DI
Salvati	Ing. Emiliano
Micigliano	

I'AFFITTIIARIO

addi'
IL SINDACO
F.to SALVATI EMILIANO

# COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

# IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente	Deliberazione	viene affissa	all'Albo	Pretorio a	a partire de	a oggi p	er
quindici giorni cons	secutivi e viene	e inviata a:					
	Capo-Grupp	oo Consiliari					

□ Albo Pretorio

Il Segretario Comunale addi F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

### **EFFICACIA**

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- □ Dichiarata Immediatamente Esecutiva
- □ Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio
- □ Conferma dell'Organo Rappresentativo

Il Segretario Comunale addi F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

### ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

addì